

## Fatturazione elettronica e dintorni Nota Confimi Industria del 6/2/2019 sui problemi più urgenti

### PER I PROBLEMI TECNICI FRA PROVIDER E SDI RISCHIA IL CONTRIBUENTE CHIEDIAMO UN CORRETTIVO TEMPESTIVO

In questa prima fase non interessa più di tanto sapere se il problema dei ritardi (oltre ogni ragionevole aspettativa considerate soprattutto le rassicurazioni fornite nei mesi scorsi da Sogei e software house) sia ascrivibile più al provider che al SdI piuttosto che ad entrambi. **Ci preme solo che all'operatore non sia ascrivibile alcuna violazione se invia la fattura nei termini previsti** (termine della liquidazione Iva nel periodo transitorio nonché, a regime, entro il 10° giorno in regime di fatturazione immediata piuttosto che il 15 del mese successivo in quello della differita).

Le semplificazioni non devono diventare preoccupazioni per gli operatori quindi **l'invito di Confimi è di offrire, già nei prossimi giorni, rassicurazioni UFFICIALI su tale aspetto**. Se dovesse essere considerato prematuro prendere posizioni anche per una situazione a regime, andrebbe nel frattempo precisato (meglio normativamente) che durante il regime transitorio introdotto dall'articolo 10 del D.L. 119/2018 **“si considera in ogni caso tempestiva l'emissione – nei termini della liquidazione – computata dalla data di trasmissione al SdI (T-1) ancorché la data e ora di ricezione da parte del SdI (T0) risulti successiva al termine della suddetta liquidazione e fermo restando il rispetto di detti termini per il versamento dell'Iva”**.

In buona sostanza se il contribuente mensile trasmette il 16/02 ma il SdI risulta riceverla il 17 o successivamente (i tempi riscontrati sono anche di 3-4 giorni) non vi devono essere problemi per il contribuente che il 16/02 abbia comunque versato l'Iva.

Si veda la seguente esemplificazione. Questa, ad esempio, è una fattura che il SDI considera inviata il 03/02 (momento T0) ...

**Fattura n.11A del 01/02/2019**

CONSULTAZIONE FATTURA-EMESSA

**Dettaglio**

Documento inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo Sdi/file 265145466 (stato Sdi/file: **Consegnata**)  
posizione 1 del **03/02/2019**  
Fattura consegnata il 03/02/2019  
Stato Parcella: **Emessa**

La fattura per il SDI risulta inviata il 3/2/2019

**Identificativo file Sdi n. 265145466 del 03/02/2019**

Sdi ha correttamente consegnato la fattura. Puoi visualizzare la fattura o salvare l'intero file della fattura.

Cliccando su "Visualizza file fattura" si può visualizzare la fattura (ad esclusione di eventuali allegati); cliccando su "Download file fattura", si può salvare il file della fattura (compresi eventuali allegati).

Visualizza file fattura Download file fattura

Il file dei meta-dati contiene l'insieme dei campi che garantiscono l'integrità del

... ma che il contribuente ha invece generato e inviato dalla console del proprio gestionale il 01/02 (T-1).

Dettaglio della fattura elettronica emessa IT07946271009_01ASD.xml		DA CONSOLE PROVIDER
Fattura numero: 11A del 01/02/2019	Idsd: 265145466	
Cedente prestatore: XXXXXXXXXXXXX	Cessionario committente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VENETO	
Controllo fattura		
Data e ora:	Username:	Esito:
Firma		
Data e ora: 01/02/2019 19:28:38	Username: 1159910	
Invio		
Data e ora: 01/02/2019 19:28:42	Username: 1159910	Nome supporto invio: FI.07946271009.2019032.1928.004.zip
Ricevuta		
File con firma elettronica - Versione 1.0		
<b>Ricevuta Consegna</b>	DATA RICEZIONE SDI 03/02/2019 ORE 04 CIRCA	
Identificativo Sdi: 265145466 Nome File: IT07946271009_01ASD.xml.p7m Hash: 085699acc4eebf273a281847f0ea2a3000a177ec0827b6fb5d09de4e95579 Data Ora Ricezione: 2019-02-03T04:12:02.000+01:00 Data Ora Consegna: 2019-02-03T19:15:31.000+01:00 Destinatario: 0000000Trasmesso su canale Registrato dal cessionario/committente Message id: 1429562028	DATA CONSEGNA AL DESTINATARIO 03/02/2019 ORE 19 CIRCA	
Notifica		

## I RECAPITI TARDIVI METTONO A RISCHIO I TERMINI DI PAGAMENTO

Confidiamo che il sistema si affini in tempi ragionevoli e che le asincronie tecniche di cui sopra (quelle in partenza) si riducano a pochi minuti (un paio d'ore al massimo). Il problema della data fattura, come già evidenziato, incide anche sul computo dei termini di pagamento (30/60 gg fm df). Tale problema sarà assorbito se troverà conferma la seconda tesi<sup>1</sup> ipotizzata durante il Forum Nazionale sulla fatturazione elettronica del 5/12 (che noi condividiamo pienamente).

Vi è però almeno un caso specifico per il quale ai ritardi tecnici in partenza si sommano quelli di recapito (anche se ci risultano criticità più contenute da questo versante). Il caso riguarda (ed è fonte di lamentela) la disciplina dei termini di pagamento nell'**agroalimentare** che dipendono, non dalla data fattura ma, dall'arrivo della stessa. L'**articolo 62 del D.L. 1/2012** prevede infatti che in detto settore "il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura". Probabilmente si tratta più di una materia di competenza del Mise ma va da sé che se il sistema continuasse a non garantire il recapito della fattura nel medesimo giorno di trasmissione, **diventerà**

<sup>1</sup> Secondo tale tesi, in sostanza, anziché mettere mano alle specifiche tecniche ed introdurre un nuovo campo per individuare la data dell'operazione laddove diversa da quella di emissione fattura, si andrebbe a considerare il campo <data> (2.1.1.3) come sempre coincidente con la data dell'operazione relegando l'attestazione della data di "emissione/trasmissione" fattura al SdI.

**necessario pensare a qualche correttivo in grado di non penalizzare gli incassi degli operatori di detto settore.**

## TROPPE SCADENZE

Lo **spesometro generalizzato** (quello semestrale) è tolto dal 2019 ma da febbraio debutta l'**esterometro**; 12 spesometri (uno al mese) ancorché limitati alle operazioni (in fatturazione analogica) da e per l'estero; sono troppi e la scadenza è ingestibile entro la fine del mese successivo. La gran parte dei contribuenti gestisce in outsourcing la contabilità e anche chi è strutturato in azienda spesso non può permettersi decine di operatori dedicati agli adempimenti fiscali. Il debutto di fine febbraio si inserisce inoltre in un contesto di problemi tecnici (provider e SdI) che sta rendendo difficile (oltre ogni aspettativa) la fatturazione elettronica ordinaria. **Serve un ripensamento "calibrato" della scadenza dell'esterometro (ad esempio scadenza unica annuale – agganciata alla dichiarazione annuale Iva - per chi non intenderà avvalersi delle paventate semplificazioni dell'art. 4 del d.Lgs 127/2015) e – in attesa – una proroga quantomeno a settembre dei primi 6 mesi del 2019.** Lo sosteniamo da tempo. Una scadenza al mese non va bene in generale tranne per l'ipotesi in cui in futuro non si riesca a razionalizzare l'adempimento per sostituire gli Intrastat 2 mensili relativi agli acquisti (per quelli sulle operazioni attive l'integrazione andrà fatta sulla FE che - con l'accorgimento del codice destinatario a 7X - è già una buona soluzione per evitare l'esterometro attivo).

A suddetto fitto calendario si aggiunge (a sorpresa) anche la modifica del DM 28/12/2018 che ha elevato da 1 a 4 (una al trimestre) le scadenze per il **versamento del bollo** sulle fatture elettroniche dal 2019.

## IL PROBLEMA DEL REVERSE CHARGE INTERNO

Il **reverse charge interno** (ad esempio sulla fattura delle imprese di pulizia) va applicato nel mese di arrivo della fattura (tracciata dal SdI) e la gestione con un separato documento XML (una sorta di autofattura) integrativo (FAQ AdE n. 36 del 27/11/2018) da trasmettere praticamente *instant time* è troppo complessa (soprattutto per la tempistica)<sup>2</sup> e non rappresenta una soluzione conforme alla norma (art. 17 comma 5 e art. 74 co.7 del DPR 633/72). A giudizio di Confimi il reverse charge **va gestito più semplicemente (e solo) nei registri Iva** giacché l'integrazione di una fattura elettronica non si può fare per definizione (non sarebbe più elettronica venendo meno il requisito di integrità richiesto dall'articolo 21 comma 3) e non v'è alcuna norma che per questa casistica preceda l'autofatturazione. L'AdE – invero - parla dell'autofattura come di "una modalità alternativa all'integrazione della fattura" (non necessariamente di un obbligo quindi) ma gli operatori chiedono formulazioni chiare ed inequivocabili. Su questo aspetto l'AdE, invece, "tergiversa" giacché il pensiero è al futuro delle precompilate che – diversamente – non saprebbe come compilare (perché non conosce l'aliquota da applicare). La soluzione a giudizio di Confimi è semplice: se non si vuole eliminare il reverse (soluzione preferibile e da più parti sostenuta) **lo si deve gestire (dal punto di vista espositivo in fattura) come lo split payment** (che pure andrebbe eliminato) in modo che la fattura emessa dal fornitore riporti comunque l'Iva ancorché il fornitore non la incassi. E' un'ipotesi che richiede evidentemente una modifica sia alla norma che alle specifiche tecniche ma che riuscirebbe a coniugare gli ambiziosi obiettivi della precompilata con l'esigenza – di chi opera – di avere soluzioni "gestibili".



<sup>2</sup> Mese di arrivo della fattura o, al più tardi, entro 15 gg ma con riferimento al mese di arrivo.


## IL PROBLEMA SICUREZZA DATI/PRIVACY VA AFFRONTATO SUI PROVIDER PRIVATI

Un ringraziamento particolare lo dobbiamo all'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) per la sensibilità nell'aver alzato l'attenzione sul problema della sicurezza dei dati del patrimonio informativo delle nostre aziende. Molti, nei mesi scorsi, hanno firmato a scatola chiusa contratti per attrezzarsi ad affrontare la nuova sfida. Non vogliamo generalizzare ma in alcuni casi ci sono clausole molto discutibili che andranno analizzate con attenzione. Bene quindi l'intervento del Garante per alzare l'asticella anche se a scapito di qualche nuova complicazione (un po' per tutti). Riteniamo, però, che il rischio non sia tanto nella gestione dell'Agenzia delle Entrate e della Sogei quanto in possibili usi impropri che potrebbero arrivare da nuovi player di mercato. A tal riguardo **sarebbe pertanto auspicabile una precisa disciplina normativa che – per i provider privati - escluda la possibilità di profilazione dei dati per motivi diversi dalla mera trasmissione e recapito delle fatture.**

### SONDAGGIO SOMMINISTRATO AD IMPRESE DEL SISTEMA CONFIMI Gennaio 2019

Campione: 350 aziende con contabilità tenuta in proprio

Alla data del 7 gennaio 2019, la sua azienda era pronta a gestire la fatturazione elettronica?	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Si</li><li>● Si, ma solo parzialmente</li><li>● No</li></ul>
Alla data di compilazione del questionario, ha riscontrato problemi di collegamento alla rete internet e/o di dialogo con il SdI?	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Si</li><li>● No</li></ul>

<p>Ritiene che l'eliminazione dello spesometro semestrale (generale) e l'introduzione dell'esterometro mensile, limitato alla operazione da/per l'estero sia una semplificazione?</p>	 <table border="1"><thead><tr><th>Response</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Si</td><td>24,2%</td></tr><tr><td>No</td><td>26,8%</td></tr><tr><td>Non so</td><td>49%</td></tr></tbody></table>	Response	Percentage	Si	24,2%	No	26,8%	Non so	49%
Response	Percentage								
Si	24,2%								
No	26,8%								
Non so	49%								
<p>Quali sono gli aspetti che la preoccupano maggiormente? (possibile risposta multipla)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione mensile dello spesometro: 64,8%</li><li>• Obbligo (da luglio 2019) di indicare la data dell'operazione quando diversa dalla data di emissione fattura: 61%</li><li>• Integrazione passive in reverse charge: 42,9%</li><li>• Incognita novità: 1%</li><li>• Altro: 1%</li></ul>								